

Publicato il 09/02/2022

N. 00236/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00576/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 576 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciana Zabatta, Alessia
Pirozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, Asl 107 - Napoli 2, Ministero della Salute, non costituiti
in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

a) - del provvedimento di diniego alla “certificazione di esenzione alla
vaccinazione anti-SARS-CoV-2”, comunicato in data 1.01.2022 a mezzo
email da Casello Covid Ischia (mail caselloCovid.ischia@aslnapoli2nord.it),
con il quale il Dott. -OMISSIS-, responsabile del centro vaccinale di Ischia,

ha rigettato la richiesta di certificazione di esenzione alla vaccinazione antiSARS-CoV-2 in quanto “Salve, organizziamo la vaccinazione in ambiente protetto. Il covid è ancora più pericoloso per le sue patologie. In scienza e coscienza mi rifiuto di rilasciare esenzione”.

b) - di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo della posizione soggettiva del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorrente contesta l'avviso espresso di cui in epigrafe, chiedendone l'annullamento, sul presupposto che l'Amministrazione resistente gli abbia denegato la richiesta esenzione dall'obbligo di vaccinazione anti-covid 19, sollecitata sulla base di plurime certificazioni mediche comprovanti uno stato di salute in tesi non compatibile con la somministrazione del vaccino;

Considerata, prima facie, la dubbia riconducibilità della fattispecie all'esame tra quelle devolute alla giurisdizione dell'adito G.A., posto che il ricorrente sembra far valere, in ragione delle patologie da esso sofferte o da cui è attualmente affetto, una posizione di diritto soggettivo (sub specie di “diritto a non vaccinarsi”, integrato nel diritto fondamentale alla salute, garantito dall'art. 32 Cost. come diritto soggettivo perfetto, non suscettibile di essere degradato o affievolito a interesse legittimo mediante l'esercizio della potestà discrezionale dell'amministrazione), come tale conoscibile dall'A.G.O.;

Considerato, sotto altro profilo, che l'atto impugnato sembra difficilmente qualificabile atto amministrativo, essendone quantomeno dubbia la provenienza, oggettiva e soggettiva, in ragione della peculiare modalità comunicativa utilizzata (email non certificata);

P.Q.M.

Respinge l'istanza cautelare.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 22 febbraio 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Napoli il giorno 9 febbraio 2022.

Il Presidente
Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.